

**DELIBERAZIONE 27 NOVEMBRE 2012
498/2012/R/GAS**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI GAS NATURALE, AI SENSI DEI DECRETI DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 11 SETTEMBRE 2007 E 23 NOVEMBRE 2012

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 novembre 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 11 settembre 2007, recante obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas (di seguito: decreto 11 settembre 2007);
- il decreto del Ministro 30 ottobre 2008;
- il decreto del Ministro 23 novembre 2012 (di seguito: decreto 23 novembre 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: deliberazione 297/05);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2008, ARG/gas 160/08;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 ed il suo Allegato A (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2011, ARG/gas 49/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/com 201/11;
- la deliberazione dell'Autorità 19 gennaio 2012, 6/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 6/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2012, 456/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 456/2012/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 11 settembre 2007, il Ministro ha previsto che tutti i clienti finali sono obbligati a contribuire al contenimento dei consumi di gas naturale, alcuni

direttamente, attraverso il contenimento dei propri consumi, e gli altri esclusivamente attraverso il versamento di un corrispettivo; in particolare, il decreto 11 settembre 2007:

- individua i clienti finali che hanno l'obbligo di ridurre i propri consumi a seguito di richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico e prevede un sistema di premi e penali diretto a tali clienti il cui saldo netto è alimentato da corrispettivi applicati a tutti i clienti finali;
- prevede che i clienti finali soggetti all'obbligo di riduzione dei consumi, nonché altri clienti finali aventi determinate caratteristiche indicate nel medesimo decreto, hanno la facoltà di assumere l'impegno alla riduzione dei consumi in via prioritaria rispetto alla generalità dei clienti finali soggetti all'obbligo di riduzione dei consumi, nell'ambito della cosiddetta prima linea di intervento;
- al fine di promuovere l'adesione alla prima linea di intervento prevede il riconoscimento di premi più elevati ai clienti finali che vi aderiscono rispetto ai rimanenti clienti finali soggetti all'obbligo di riduzione dei consumi;
- prevede che l'importo unitario dei premi sia crescente con il livello di gravità del deficit di copertura del fabbisogno dei consumi di gas;
- prevede che le imprese di vendita possano procedere ad aggregare i clienti che aderiscono alla prima linea di intervento al fine di totalizzare i contributi di clienti diversi sia nello stesso intervallo temporale, sia su periodi temporali differenti e che in tal caso la stessa impresa è responsabile del risultato globale del contenimento dei consumi dei clienti aggregati e beneficia di incentivi quale compenso per la relativa attività di promozione e gestione;
- con il decreto 23 novembre 2012 (protocollo Autorità n. 37927 del 26 novembre 2012), il Ministro ha definito i termini e le condizioni di partecipazione alla procedura di contenimento dei consumi per l'anno termico 2012/2013, in linea con le previsioni adottate per l'anno termico precedente, limitando alla sola adesione volontaria ed al periodo compreso fra il 14 gennaio e il 31 marzo 2013 ed a un quantitativo complessivo non superiore a 12 milioni di metri cubi/giorno l'applicazione della normativa riguardante il ricorso al contenimento dei consumi di gas ai sensi del decreto 11 settembre 2007;
- l'articolo 1, comma 8, del decreto 23 novembre 2012 prevede che l'Autorità definisca il valore dei corrispettivi, dei premi, delle penali e degli incentivi sopra richiamati aggiornando ed integrando, senza prevederne aumenti, le valorizzazioni già introdotte con le deliberazioni precedentemente adottate in materia di contenimento dei consumi;
- con la deliberazione 6/2012/R/GAS, l'Autorità ha definito, in linea con le precedenti deliberazioni in materia, le condizioni di adesione al contenimento dei consumi per l'anno termico 2011/2012, prevedendo combinazioni alternative di premio fisso e variabile commisurate ai differenziali medi di costo di combustibili alternativi al gas naturale, tra cui l'olio combustibile, (opzione A) ed alla riduzione ipotizzabile del margine operativo dei clienti finali conseguenti al contenimento dei consumi di gas (opzione B); e che l'opzione B non ha registrato adesioni significative ;
- dall'1 dicembre 2011 è attivo il sistema di bilanciamento definito dalla deliberazione ARG/gas 45/11 che prevede che l'impresa maggiore di trasporto,

in qualità di responsabile del bilanciamento, reperisca le risorse necessarie all'equilibrio del sistema sulla base di criteri di merito economico;

- i quantitativi di gas oggetto del contenimento dei consumi costituiscono risorse che, ove attivate, sono da ricondurre alla disponibilità del responsabile del bilanciamento in quanto volumi funzionali al bilanciamento del sistema del gas in condizioni di criticità reperiti con costi posti a carico del sistema;
- l'assetto di cui al precedente alinea può trovare attuazione prevedendo che i volumi rinvenienti dalle misure di contenimento dei consumi siano considerati ceduti al responsabile del bilanciamento dall'utente del servizio di trasporto che fornisce i clienti finali che attuano il contenimento stesso e definendo un adeguato prezzo di cessione;
- il predetto prezzo di cessione debba essere stabilito in coerenza con i prezzi, riportati al punto di scambio virtuale, oggetto delle condizioni di fornitura praticate ai clienti industriali; e che possano essere a tal fine presi a riferimento i prezzi medi rilevati nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva di cui alla deliberazione 456/2012/R/gas.

RITENUTO:

- di definire le condizioni di adesione al contenimento dei consumi per l'anno termico 2012/2013, in attuazione di quanto previsto dal decreto 23 novembre 2012, confermando le valorizzazioni definite per l'anno termico 2011/2012 con la deliberazione 6/2012/R/GAS, sulla base dei criteri e delle finalità del medesimo decreto;
- di limitare le condizioni di adesione al contenimento dei consumi a quelle individuate, come opzione A, nella deliberazione 6/2012/R/GAS, anche in considerazione della non significativa adesione registrata all'opzione B, che, evidentemente, presenta una struttura dei corrispettivi non corrispondente a quella dei costi dei soggetti che assumono l'impegno;
- di prevedere, altresì, che, in caso di richiesta di riduzione dei consumi ed a seguito della verifica a consuntivo dei risultati, i quantitativi di gas oggetto di riduzione siano resi disponibili al sistema mediante la cessione dei medesimi al responsabile del bilanciamento da parte del relativo utente ad un prezzo definito dall'Autorità in coerenza con quanto sopra considerato

DELIBERA

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1.1 Il presente provvedimento definisce, per l'anno termico 2012/2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2012:
 - a. i corrispettivi applicati a tutti i clienti finali per la contribuzione al contenimento dei consumi di gas;

- b. i premi riconosciuti ai clienti finali che partecipano a titolo effettivo al contenimento dei consumi di gas e le penali applicate agli stessi clienti finali in caso di inadempienza;
- c. i compensi riconosciuti alle imprese di vendita per l'attività di promozione e gestione nei confronti dei clienti finali che aderiscono al contenimento dei consumi tramite la medesima impresa di vendita, nonché i compensi riconosciuti al soggetto mandatario;
- d. le modalità di versamento e di destinazione dei corrispettivi e delle penali e le modalità di erogazione dei premi, nonché i soggetti deputati alla gestione della relativa contabilità e degli adempimenti finanziari connessi;
- e. le modalità di recesso dall'adesione al contenimento dei consumi di gas assunta da parte di clienti finali ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto 11 settembre 2007, prima dell'entrata in vigore del decreto 23 novembre 2012.

Articolo 2

Definizioni

- 2.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e le seguenti definizioni:
- a. Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - b. Cassa è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
 - c. clienti aderenti sono i clienti finali che aderiscono al contenimento dei consumi individuati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto 11 settembre 2007;
 - d. clienti aderenti individualmente sono i clienti aderenti individuati all'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto 11 settembre 2007;
 - e. clienti aderenti in forma congiunta sono i clienti aderenti individuati all'articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto 11 settembre 2007;
 - f. decreto 11 settembre 2007 è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2007;
 - g. decreto 23 novembre 2012 è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2012;
 - h. Fondo è il fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas istituito presso la Cassa con la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05;
 - i. livello di gravità 1, 2 e 3 sono i tre livelli di gravità del deficit individuati rispettivamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto 11 settembre 2007;
 - j. responsabile del contenimento è il cliente aderente individualmente, o l'impresa di vendita relativamente all'impegno complessivo alla riduzione dei consumi assunto dai propri clienti aderenti in forma congiunta, o il soggetto mandatario relativamente al raggruppamento volontario e temporaneo che rappresenta;
 - k. soggetto mandatario è il soggetto individuato all'articolo 1, comma 4, del decreto 23 novembre 2012.

Articolo 3

Corrispettivi per la contribuzione a titolo oneroso al contenimento dei consumi di gas

- 3.1 Ai fini della contribuzione a titolo oneroso al contenimento dei consumi si conferma, salvo successivi aggiornamenti, per il periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013, il valore del corrispettivo CV¹ di cui all'articolo 23, comma 23.1, lettera a) della RTTG, fissato all'articolo 3, comma 3.1 della deliberazione 6/2012/R/GAS.

Articolo 4

Condizioni di adesione al contenimento dei consumi

- 4.1 Le condizioni di adesione al contenimento dei consumi sono individuate nell'Allegato A al presente provvedimento.
- 4.2 Il responsabile del contenimento, ovvero l'impresa di vendita relativamente ai propri clienti aderenti individualmente, comunica l'adesione all'impresa maggiore di trasporto entro il termine definito all'articolo 3, comma 1, del decreto 23 novembre 2012, unitamente alla trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto 11 settembre 2007 e all'articolo 1, comma 4, del decreto 23 novembre 2012, con le modalità ivi indicate.

Articolo 5

Compensi per le imprese di vendita

- 5.1 A titolo di compenso per l'attività di promozione e gestione nei confronti dei clienti finali aderenti in forma congiunta, all'impresa di vendita o al soggetto mandatario è riconosciuto un incentivo pari a 0,8 euro per ogni Smc/g di disponibilità per l'anno termico 2012/2013 per il quale la medesima impresa o soggetto aderisce al contenimento dei consumi, secondo le modalità stabilite dal decreto 11 settembre 2007 e dal decreto 23 novembre 2012.

Articolo 6

Modalità di versamento delle penali e di erogazione dei premi e degli incentivi

- 6.1 A decorrere dal mese di aprile 2013, la Cassa riconosce alle imprese di vendita e ai soggetti mandatari in dodici mensilità, a valere sul Fondo, un importo pari alla somma dei premi fissi di cui alle condizioni di adesione riportate all'Allegato A al presente provvedimento e dei compensi di cui all'articolo 5. A tal fine l'impresa maggiore di trasporto entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle liste di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto 11 settembre 2007 trasmette alla Cassa le informazioni necessarie.
- 6.2 A seguito della verifica a consuntivo di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto 11 settembre 2007, ovvero entro il 30 maggio 2013 nel caso in cui non sia stata richiesta nel corso del periodo 14 gennaio - 31 marzo 2013 la riduzione dei consumi, l'impresa maggiore di trasporto trasmette alla Cassa le seguenti informazioni aggregate per impresa di vendita e soggetto mandatario:

- a) importo dei premi riconosciuti in caso di richiesta di riduzione di cui alle condizioni di adesione riportate all'Allegato A di competenza di ciascun cliente aderente individualmente;
 - b) importo dei premi riconosciuti in caso di richiesta di riduzione di cui alle condizioni di adesione riportate all'Allegato A di competenza del soggetto mandatario o dell'impresa di vendita in qualità di responsabili del contenimento dei propri clienti aderenti in forma congiunta;
 - c) importo delle penali di cui alle condizioni di adesione riportate all'Allegato A dovute da ciascun cliente aderente individualmente;
 - d) importo delle penali di cui alle condizioni di adesione riportate all'Allegato A dovute dal soggetto mandatario o dall'impresa di vendita in qualità di responsabili del contenimento dei propri clienti aderenti in forma congiunta;
 - e) importo dei rimborsi di cui alle condizioni di adesione riportate all'Allegato A dovuti da ciascun cliente finale aderente individualmente;
 - f) importo dei rimborsi di cui alle condizioni di adesione riportate all'Allegato A dovuti dal soggetto mandatario o dall'impresa di vendita in qualità di responsabili del contenimento dei propri clienti aderenti in forma congiunta;
- 6.3 Entro lo stesso termine di cui al comma 6.2, l'impresa di trasporto trasmette le informazioni ivi indicate alle imprese di vendita, ai soggetti mandatari e ai clienti aderenti individualmente, limitatamente alle parti riguardanti il destinatario.
- 6.4 A decorrere dal secondo mese successivo alla ricezione delle informazioni di cui al comma 6.2, la Cassa riconosce, a valere sul Fondo, in dodici mensilità, all'impresa di vendita ovvero al soggetto mandatario un importo pari alla differenza se positiva fra:
- a. la somma degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 6.2; e
 - b. la somma degli importi di cui alle lettere c), d), e) ed f) di cui al comma 6.2.
- 6.5 A decorrere dal secondo mese successivo alla ricezione delle informazioni di cui al comma 6.2, l'impresa di vendita ovvero il soggetto mandatario versa nel Fondo, in dodici mensilità, un importo pari alla differenza se positiva fra la somma di cui alla lettera b del comma 6.4, e la somma di cui alla lettera a del comma 6.4.
- 6.6 L'impresa maggiore di trasporto entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle liste di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto 11 settembre 2007 trasmette all'Autorità un resoconto circa l'adesione ricevuta, comprendente anche il valore dei premi fissi da riconoscere ai soggetti aderenti, nonché la stima degli importi mensili che prevede di raccogliere in applicazione del corrispettivo di cui al comma 3.1.
- 6.7 La Cassa trasmette alla Direzione Mercati dell'Autorità, entro il 15 di ciascun mese, un rendiconto sulla gestione del Fondo aggiornato al mese precedente.

Articolo 7

Cessione dei quantitativi di gas oggetto di riduzione

- 7.1 I quantitativi di gas oggetto di riduzione come determinati a seguito della verifica a consuntivo di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto 11 settembre 2007, sono considerati ceduti al responsabile del bilanciamento dall'utente del trasporto che rifornisce il medesimo utente ad un prezzo pari a 8,40 €/GJ. Le relative partite economiche sono regolate secondo le modalità previste nell'ambito del sistema di bilanciamento.

Articolo 8

Modalità di recesso dall'adesione individuale al contenimento dei consumi

- 8.1 I clienti finali che alla data di entrata in vigore del decreto 23 novembre 2012 hanno già aggiornato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto 11 settembre 2007, il proprio contratto di fornitura con l'aggiunta della clausola di adesione individuale al contenimento dei consumi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto 11 settembre 2007, hanno facoltà di recedere da tale clausola, ai soli fini di aderire al contenimento dei consumi tramite soggetto mandatario o impresa di vendita ai sensi del decreto 23 novembre 2012.
- 8.2 Il recesso di cui al comma precedente può essere esercitato entro il 3 dicembre 2012.

Articolo 9

Disposizioni finali

- 9.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 9.2 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico ed alla Cassa, per i seguiti di competenza.

27 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni